

La Cassazione sui poteri officiosi del giudice nel danno da emotrasfusione.

(Cass. Civ., Sez. III, ord. 5 maggio 2026, n. 12609)

Il potere officioso del giudice del merito, volto alla sollecitazione degli uffici amministrativi competenti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni idonee al conseguimento dell'indennità di cui la legge n. 210/1992 abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89, co.1, c.p.c., di precisare *apertis verbis* di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell'esito amministrativo positivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. IANNELLO Emilio - Presidente

Dott. DELL'UTRI Marco - Rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11438/2024 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con indirizzo digitale ex lege;

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentata e difesa dall'avv. TERESA NOTARO, con domicilio digitale ex lege;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 245/2024 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA, depositata il 12/3/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2025 dal Consigliere dott.

MARCO DELL'UTRI;

Svolgimento del processo.

con sentenza resa in data 12/3/2024, la Corte d'Appello di Messina, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da A.A. e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti dalla A.A. in conseguenza della contrazione, da parte di quest'ultima del virus HCV a seguito di un'emotrasfusione eseguita presso l'Ospedale universitario di M nel 1981, eliminando la detrazione degli importi corrisposti all'attrice ai sensi della legge n. 210/92 che era stata disposta dal primo giudice;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la tardività della produzione con la quale il Ministero convenuto aveva comprovato la corresponsione dell'esatto ammontare dell'indennizzo percepito dalla A.A. ai sensi della legge n. 210/92, avendo l'amministrazione sanitaria provveduto al deposito di detta documentazione solo in grado di appello, senza nulla aver comprovato sul punto nel corso del giudizio di primo grado;

avverso la sentenza d'appello, il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

A.A. resiste con controricorso cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

Motivi della decisione.

con l'unico motivo di impugnazione proposto, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 co. 2 e 3 c.p.c., degli artt. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, degli artt. 1223, 2043, 2056, 2041 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la documentazione depositata in giudizio dall'odierno istante in relazione alla prova dell'avvenuta corresponsione dell'indennità ai sensi della legge n. 210/92 in favore della controparte, dovendo ritenersi che la compensatio lucris cum damno non integri un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi unicamente della determinazione causale del danno risarcibile, senza alcuna preclusione in ordine alla specificazione quantitativa, per via documentale, di un fatto già pacificamente allegato e documentato in primo grado; con la conseguenza che la documentazione prodotta in appello non introduceva alcun fatto nuovo, limitandosi ad aggiornare e specificare i dati relativi a un'indennità già riconosciuta e allegata in primo grado, sì che la mancata considerazione di tale produzione documentale, da parte del giudice d'appello, era valsa a integrare una violazione, ad opera di quest'ultima, degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità (ai quali il Collegio intende richiamarsi, con le precisazioni e le integrazioni di seguito indicate), nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di aver percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025, Rv. 673374-01);

in particolare, allorché ab origine la parte agisca per il risarcimento del danno, affermando di aver già percepito l'indennizzo (oppure quando agisca affermando che l'indennizzo le è stato riconosciuto e in corso di giudizio ammetta di averlo percepito, ovvero ancora qualora, nel corso del giudizio, non contesti adeguatamente la circostanza dell'avvenuta percezione, comunque

ritualmente acquisita), l'onere di provarne l'ammontare non può che essere a suo carico, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo;

in consimili evenienze, chi agisce per il risarcimento del danno è onerato di allegare e provare l'entità dell'indennizzo percepito, perché la quantificazione del danno subito deve correlativamente essere diminuita dell'aliunde perceptum, ossia appunto dell'indennizzo stesso, la cui dimensione non può che essere evidentemente nota, in primis, alla stessa parte attrice;

la domanda, dunque, non può prescindere da tali elementi, giacché l'ordinamento non può prestarsi al silenzio strumentale di chi, agendo in giudizio, richieda (o, in caso di sopravvenienza in corso di giudizio, insista nel richiedere) somme di cui abbia piena consapevolezza della parziale non debenza da parte del Ministero convenuto;

simili considerazioni sono state condivisibilmente riassunte da Sez. 3, Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075-01), nella parte in cui ha sottolineato come, nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della compensatio lucri cum damno; inoltre, la compensatio è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025, pagg. 11-12);

nel caso oggetto dell'odierna controversia, la circostanza dell'avvenuto accertamento, da parte gli organi del Ministero della Salute, dell'aggravamento delle condizioni di salute della A.A. funzionale al riconoscimento dell'indennizzo ex lege n. 210/92, costituisce un dato pienamente acquisito al giudizio (cfr. la missiva, in data 14/11/2005, del Dirigente il Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza, e dei Principi Etici di Sistema, Legge 210/92, ritualmente allegata in questa sede dal Ministero ricorrente);

ciò posto, se è ben vero che tale dato obiettivo deve ritenersi tale da non attestare, di per sé, alcuna certezza, in ordine al successivo riconoscimento dell'indennizzo e alla successiva concreta corresponsione dei relativi importi in favore dell'avente diritto, è altresì vero che l'indice critico costituito dall'allegazione del riconoscimento amministrativo dell'aggravamento rilevante ai sensi della legge n. 210/92 - valutato unitamente alle implicazioni derivabili dal principio della lealtà processuale ex art. 89, co. 1, c.p.c. (che avrebbe imposto all'istante l'onere di precisare apertis verbis il mancato conseguimento di alcunché, a titolo di indennità, nonostante quell'esito amministrativo positivo) - nel fornire un chiaro principio di prova critica in relazione alla soddisfazione di quel credito indennitario, è certamente valso a rendere del tutto ingiustificato (o immotivato) il mancato ricorso, da parte dei giudici del merito, allo strumento istruttorio di cui all'art. 213 c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a.) al fine di integrare le lacune probatorie rilevate;

al riguardo, deve ritenersi del tutto insoddisfacente, sul punto, la limitazione (a cui sembra essersi attenuto il giudice d'appello) consistita nel prendere atto del mancato adempimento, da parte del Ministero convenuto, dell'ordine, ad esso rivolto, di offrire la prova documentale necessaria, poiché il giudice avrebbe evidentemente dovuto attivare i propri poteri di istruzione ufficiosa al fine di

colmare la lacuna probatoria relativa a un fatto processuale (l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo ex lege n. 210/92 e la soddisfazione del credito conseguente) il cui esatto chiarimento avrebbe dovuto ritenere indispensabile ai fini della determinazione del danno;

si tratta, ad avviso del Collegio, del più equilibrato temperamento degli interessi in vista della più corretta scomposizione analitica della fattispecie funzionale alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, dovendo ribadirsi come l'ordinamento non possa prestarsi al silenzio strumentale di chi, agendo in giudizio, richieda (o, in caso di sopravvenienza in corso di giudizio, insista nel richiedere) somme di cui abbia piena consapevolezza dell'eventuale parziale non debenza da parte del Ministero convenuto, o di chi, in ogni caso, sia pienamente in grado di dirimere ogni incertezza su fatti ad essa direttamente pertinenti attraverso un elementare chiarimento imposto dall'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89, co.1, c.p.c.;

in forza di tali premesse, deve dunque affermarsi il principio di forza del quale il potere officioso del giudice del merito, volto alla sollecitazione degli uffici amministrativi competenti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni idonee al conseguimento dell'indennità di cui la legge n. 210/92, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89, co.1, c.p.c., di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell'esito amministrativo positivo;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2026.